

Ordine degli Psicologi

DELIBERA n°G/331

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 20/7/2022

**Oggetto: Determinazione Fondo per la contrattazione decentrata anno 2022**

**Consiglieri presenti:**

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	A	MOSCARRELLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	A	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	A	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	A
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	P

**Presidente: Maria Antonietta Gulino**

**Segretario f.f.: Simone Mangini**

### **Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana**

Considerata la necessità di determinare il Fondo per le risorse decentrate per i dipendenti dell'Ordine degli Psicologi della Toscana per l'anno 2022;

Premesso che:

- La Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 convertendo il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013 art. 2 comma 2-bis ha stabilito che "Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli Enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica";
- Il Regolamento del Consiglio CE 2223/96, emanato in data 25 giugno 1996, e relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità, che considera ente pubblico qualsiasi soggetto che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, utilizzi in prevalenza per lo svolgimento dell'attività per cui è costituito risorse pubbliche, anziché private, per cui al fine di individuare la natura di un ente non è rilevante la forma giuridica che viene data al medesimo, ma la finalità perseguita e le risorse che utilizza per lo svolgimento della sua attività;
- Il Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema Europeo dei Conti Nazionali che è finalizzato a identificare i valori da inserire nel conto economico consolidato da ogni Paese dell'Unione Europa, per il quale l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla formazione del Conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e che tale elenco viene pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale;
- La Legge n. 196 del 31/12/2009 all'art. 1 comma 2 indica "Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli Enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari", ovvero viene assegnata all'ISTAT l'individuazione degli enti pubblici assoggettati alla normativa in materia di finanza pubblica europea. Ad oggi gli ordini professionali non rientrano in tale elenco annuale e di conseguenza varie norme di finanza pubblica discernenti dai regolamenti europei non trovano applicazione agli Ordini Professionali;

Considerato che per quanto sopra indicato gli Ordini Professionali non sono soggetti a vincoli di bilancio e a particolari limitazioni di spesa, comprese le spese relative al personale dipendente;

Visto l'art. 49 del CCNL funzioni centrali 2019-2021, il quale prevede al primo comma che "la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascuna amministrazione continua ad essere costituita dalle risorse di cui all'art. 76, commi 2 e 3, del CCNL del 12 febbraio 2018.", mentre al comma terzo è previsto che il Fondo venga incrementato a partire dal 01/01/2021 di una percentuale pari al 0,81% da determinarsi sul monte salari dell'anno 2018.

Ricordato che lo stesso articolo 49 del CCNL funzioni centrali 2019-2021 al comma sesto introduce un incremento un tantum del fondo determinato nello stesso modo di quanto previsto dal sopra menzionato comma terzo.

Visto il Bilancio di Previsione dell'anno 2022 approvato con Delibera n. G/91 del 18/11/2021 e assestato con Delibera n. G/221 del 22/04/2022, nonché la delibera approvata in data odierna con la quale si è proceduto tramite apposita variazione al Bilancio di previsione 2022 a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ente nella sua parte fissa per l'importo previsto dal CCNL funzioni centrali 2019-2021, art. 49;

Viste la delibera n. G/123 del 14/11/20, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'Ente, e la delibera G/86 del 26/02/2022, con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, risulta che la dotazione organica dell'Ordine degli Psicologi della Toscana consistente in numero 7 posti a ruolo di cui 4 di Area C e 3 di Area B e che un posto in area C è vacante;

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare il fondo, anche a seguito della variazione al bilancio di previsione 2022 approvata in data odierna, e di conseguenza ha attestato la regolarità degli impegni previsti;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore contabile Rag. Giuseppe Pandolfini (prot. n. 8417 del 12/07/2022) a norma dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che la determinazione del fondo per le risorse decentrate sia soggetta al controllo del Revisore dei conti,

## **DELIBERA**

Il Fondo per le risorse decentrate per i dipendenti dell'Ordine degli Psicologi della Toscana è costituito nel seguente modo:

1) PARTE FISSA

- a) RISORSE STORICHE E ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'
- b) INCREMENTI DA CCNL

2) RISORSE VARIABILI

3) DECURTAZIONI

- 1) – A – PARTE FISSA - RISORSE STORICHE E ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

Il Fondo dell'Ente per i trattamenti accessori del personale nelle aree A, B e C è stato costituito nell'anno 2005, in sede di firma della prima contrattazione decentrata in data 12/05/2005.

Con delibera G/48 del 14/09/2013 si è proceduto a costituire numero 3 Posizioni organizzative (17 del CCNL degli Enti pubblici economici 1998/2001) comprensive di indennità di responsabilità e professionalità (art. 32 e 18 CCNL normativo 2006/2009, economico 2006/2007). Come stabilito dalla contrattazione decentrata firmata in data 10/07/2013 tali indennità furono determinate in totale € 12.880,00 e hanno provveduto ad aumentare l'importo del fondo di Ente per i trattamenti accessori del personale nelle aree A, B e C nella parte fissa tramite riassorbimento della parte variabile. Le indennità di posizione organizzativa e di responsabilità sono state aumentate successivamente con delibera G/27 del 30/03/2017 di € 2.920,00 e di € 500,00 come stabilito dalla delibera G/57 del 15/06/2018. Con delibera G/49 del 11/06/2021 è stata istituita una nuova posizione organizzativa "Ufficio Affari Generali Legali compreso il supporto alle attività consiliari e responsabilità dell'accesso alla documentazione amministrativa" riconoscendo un'indennità di cui all'art. 17 del CCNL degli Enti pubblici economici 1998/2001 integrata con un'ulteriore indennità correlata allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità ai sensi dell'art 77 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 per l'incarico di Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione per un importo totale di € 3.000,00. Nel corso del 2021 è altresì chiusa la posizione organizzativa aperta per il funzionario di Area C posizione economica 5 a seguito del suo pensionamento per un importo totale di € 7.500,00.

#### 1) – B – PARTE FISSA – INCREMENTI DA CCNL

Il Fondo di contrattazione decentrata per i dipendenti dell'Ordine degli Psicologi della Toscana nella sua parte fissa derivante dall'applicazione della normativa di riferimento (DPR 267/1987 art. 12, DPR 43/90, art. 4 del CCNL degli Enti Pubblici non economici 2000/2001 firmato il 14/03/01, nonché successivi CCNL degli enti pubblici non economici, CCNL normativo 2002/2005, economico 2002/2003 firmato il 9/10/2003, CCNL economico 2004/2005 firmato il 08/05/2006, CCNL integrativo del CCNL del 1-10-2007 firmato il 18/02/2009, CCNL economico 2008/2009 firmato il 18/02/2009, CCNL 2016/2018) è stato determinato in maniera precisa e dettagliata con la delibera G/48 del 16/05/2019.

Tale importo viene incrementato in maniera fissa come stabilito dall'art. 49 del CCNL funzioni centrali 2019-2021. Inoltre viene aggiunto un incremento una tantum come previsto dal medesimo articolo del CCNL per gli arretrati previsti per l'anno 2021;

Al fine di determinare l'importo del fondo dei trattamenti accessori dell'Ente si deve ricordare che, con il CCNL normativo 2002/2005, economico 2002/2003 firmato il 9/10/2003, è stata introdotta l'indennità di ente mensile. Tale indennità ha carattere di generalità, natura fissa e ricorrente. Da questa parte del fondo vengono decurtati gli importi mensili per tale indennità per un importo che risulta variabile a seguito delle effettive retribuzioni pagate, ovvero sulla base del personale in servizio nel corso di tutto l'anno. Per tale ragione non è possibile stabilire in via preventiva l'importo totale delle indennità che verranno pagate nel corso del 2022; tale importo verrà determinato in via definitiva al 31/12/2022 sulla base delle reali indennità di ente erogate. L'importo delle indennità di ente è stato diminuito dall'art. 52 comma 2 (tabelle G) del CCNL funzioni centrali 2019-2021;

#### 2) RISORSE VARIABILI

Tale importo, come previsto da specifiche circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 24/11/2016, nonché da pareri espressi dall'ARAN, è costituito da risparmi di gestione, economie di gestione del personale, e similari. L'esclusione degli Ordini Professionali da vincoli di bilancio o particolari obblighi di risparmi di spesa, nonché l'andamento del risultato della gestione ottenuto nell'esercizio 2021 che ha visto un consistente avanzo di amministrazione, hanno permesso di determinare il fondo con le stesse modalità degli anni precedenti. I progetti che verranno proposti al fine di erogare questa parte del Fondo sono stabiliti ponendosi obiettivi di natura generale e riferiti al raggiungimento di risultati ispirati ai principi che caratterizzano l'azione amministrativa della PA.

Vi sono inoltre risparmi sulla parte del Fondo non erogata nel corso dell'anno 2021 per un importo pari a € 161,00.

#### 3) DECURTAZIONI

Non vi sono state ad oggi in ottemperanza a specifiche disposizioni.

**Il Fondo per le risorse decentrate per i dipendenti di Area B e C per l'anno 2022 dell'Ordine degli Psicologi della Toscana è così determinato:**

<b>Importi in Euro</b>	
<b>1) PARTE FISSA</b>	
a) RISORSE STORICHE E ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	€ 11.800,00
b) DA CCNL	€ 32.598,78
Art. 49 Comma 3, incremento del fondo parte fissa pari allo 0,81 % del monte salari del 2018	€ 1.487,89
Art. 49 Comma 6, arretrati un tantum fondo parte fissa pari allo 0,81% del monte salari del 2021	€ 1.527,39
da cui si detraggono le indennità di ente mensili che verranno erogate nel corso del 2022	
2) RISORSE VARIABILI	€ 17.200,00
Risparmi ottenuti nel 2021	€ 161,00
3) DECURTAZIONI	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.775,06</b>

Il Fondo, escluse le indennità per posizioni organizzative, che eventualmente non sarà utilizzato nel corso dell'anno 2022 confluirà nel Fondo dell'anno successivo.

Gli oneri relativi alla costituzione del fondo come sopra individuato vengono imputati alle specifiche voci del Titolo 11, Categoria 04 "PERSONALE DIPENDENTE" del bilancio di previsione 2022, che presenta la disponibilità necessaria.

PRESENTI: 11	VOTANTI: 11	FAVOREVOLI: 11	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 0
--------------	-------------	----------------	-------------	-------------

**Il Segretario**  
(dott. Simone Mangini)

**La Presidente**  
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)